



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11/\_\_\_\_\_

Roma,

**OGGETTO:** Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

## INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30/03/2001, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 82 del 28 febbraio 2001, recante le "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate".

In particolare, le novità di maggior rilievo contenute nel suddetto provvedimento legislativo, oltre alla ridenominazione del grado apicale del Ruolo Marescialli da quello di "Aiutante" a "Primo Maresciallo" ed all'istituzione della qualifica di "Luogotenente", nell'ambito del suddetto grado - per quanto concerne il trattamento economico - sono le seguenti:

- attribuzione di scatti aggiuntivi ai Caporali Maggiori Capi Scelti, ai Sergenti Maggiori Capi e gradi corrispondenti, nonché ai Primi Marescialli, in relazione ad una determinata anzianità di grado ed in funzione del rendimento in servizio;
- attribuzione di emolumenti pensionabili di importi differenziati a favore dei Sergenti, Marescialli e Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti, in relazione ad una determinata anzianità di grado ed in funzione del rendimento in servizio;
- attribuzione del trattamento economico previsto per il grado di Primo Maresciallo a favore dei Marescialli Capi e gradi corrispondenti, al ricorrere di condizioni espressamente previste dal Decreto Legislativo in argomento;
- attribuzione a favore dei Sottufficiali appartenenti al Ruolo Marescialli, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, di un assegno personale di riordino;
- attribuzione completa dell'emolumento di cui all'art. 3, 2° comma, della legge 28 marzo 1997, n. 85, per i Primi Marescialli e i Tenenti e gradi equiparati provenienti dal Ruolo Marescialli.

./.....

## 1. SCATTI AGGIUNTIVI (artt. 2 - 3 - 4)

- a) A decorrere dal 15/03/2001, ai Caporali Maggiori Capi Scelti, ai Sergenti Maggiori Capi e gradi corrispondenti, che abbiano compiuto 8 anni di permanenza nel grado, fermo restando il livello di appartenenza, è attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale di livello - R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici "congelati" e attribuiti eventualmente nel livello precedente) a condizione che:
- nel triennio precedente, non abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media";
  - nell'ultimo biennio non abbiano ottenuto una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".

Lo scatto aggiuntivo concesso ai Sergenti Maggiori Capi e gradi corrispondenti, è attribuito, nel caso di passaggio ai ruoli superiori, come assegno *ad personam*, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo nel ruolo d'accesso.

- b) Ai Primi Marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado, fermo restando il livello di appartenenza, (7° bis), viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale di livello - R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici "congelati" attribuiti eventualmente nel livello precedente) a condizione che:
- nel triennio precedente, non abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media";
  - nell'ultimo biennio non abbiano ottenuto una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".

Il suddetto scatto deve essere riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

Il Decreto Legislativo in argomento, ha comunque previsto una **fase transitoria**, fino all'anno 2007, ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui sopra nei confronti di tutti i **Primi Marescialli (Aiutanti) che hanno conseguito tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001**, in deroga a quanto sopra specificato, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni richieste dal medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il riconoscimento del suddetto scatto deve avvenire anche per tutti i Primi Marescialli promossi alla data del 1° gennaio:

- 2002 dopo un anno di anzianità nel grado;
- 2003 dopo due anni di anzianità nel grado;
- 2004 dopo tre anni di anzianità nel grado;
- 2005 dopo quattro anni di anzianità nel grado;
- 2006 dopo cinque anni di anzianità nel grado;
- 2007 dopo sei anni di anzianità nel grado.

- c) Ai Luogotenenti, cui è stata conferita tale qualifica secondo le modalità e i criteri stabiliti dal medesimo Dlgs. 82, è attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo pari al 2,50% da calcolarsi come sopra specificato, escludendo dalla base di computo lo scatto aggiuntivo già attribuito nello stesso livello retributivo (7° bis) per il grado di Primo Maresciallo.  
Il suddetto scatto aggiuntivo viene riassorbito all'atto del passaggio al livello retributivo superiore.
- d) L'attribuzione degli scatti aggiuntivi, al personale destinatario sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto retroattivo al cessare delle sopraindicate cause impeditive sempre che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
- e) Ai fini dell'attribuzione degli scatti aggiuntivi, il computo dell'anzianità di grado deve essere effettuato con riferimento alla data di effettiva nomina al singolo grado (decorrenza giuridica) prescindendo da quella amministrativa.
- f) Le disposizioni relative all'attribuzione dello scatto aggiuntivo per i Primi Marescialli e per i Luogotenenti, in quanto compatibili, si applicano anche al personale del Ruolo Musicisti.

## 2. SCATTI GERARCHICI

Gli scatti gerarchici spettanti al personale non dirigente e non direttivo delle FF.AA., devono continuare ad essere computati, come specificato nella tabella "D" allegata al citato decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, calcolando il 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale di livello - R.I.A. comprensiva degli scatti gerarchici "congelati" attribuiti nel livello precedente).

## 3. EMOLUMENTO PENSIONABILE (art. 17)

- a) A decorrere dal 14 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo in argomento, è attribuito ai Sergenti, ai Marescialli nonché ai Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti, un emolumento pensionabile rispettivamente al compimento degli anni di permanenza nel grado (determinata come alla lettera "e" para "1") e negli importi sottoindicati:

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO	IMPORTO A.L.
Sergente	3 anni e 6 mesi	Lire 370.000
Maresciallo Maresciallo 3 <sup>a</sup> classe Capo 3 <sup>a</sup> classe	1 anno	Lire 500.000
Maresciallo Ordinario Maresciallo 2 <sup>a</sup> classe Capo 2 <sup>a</sup> classe	3 anni e 6 mesi	Lire 500.000

L'emolumento pensionabile di cui sopra, è valido anche ai fini del computo della 13<sup>a</sup> mensilità e dell'indennità di buonuscita e deve essere riassorbito all'atto del passaggio dal livello retributivo di appartenenza al livello retributivo superiore.

Lo stesso decreto legislativo, n. 82, ha inoltre espressamente specificato che la corresponsione dell'emolumento pensionabile spetta ai Sergenti e ai Marescialli Ordinari e gradi corrispondenti, solo se nel biennio precedente alla maturazione dell'anzianità di grado prevista, abbiano ottenuto una valutazione caratteristica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".

Invece, per i Marescialli e gradi corrispondenti, spetta solo nel caso in cui nell'anno precedente abbiano ottenuto una valutazione caratteristica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".

- b) Anche per la corresponsione del suddetto miglioramento economico è stata prevista una **fase transitoria** per la quale al personale inquadrato nel Ruolo Marescialli, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, l'emolumento pensionabile di cui sopra, deve essere attribuito in deroga ai limiti temporali rispettivamente di 1 anno - 3 anni e 6 mesi, come specificato dall'art. 19, 2° comma, del medesimo D.Lgs. 82/01. Tale condizione derogatoria viene mantenuta nel caso di promozione al grado di Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.
- c) L'attribuzione degli emolumenti pensionabili, al personale destinatario sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto retroattivo al cessare delle sopraindicate cause impeditive sempre che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

#### 4. ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SUPERIORE AI MARESCIALLI CAPI e gradi corrispondenti (art. 17)

L'art. 17, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, ha disposto dal 14 aprile 2001, a favore dei Marescialli Capi e gradi corrispondenti, l'attribuzione del trattamento economico previsto per il Primo Maresciallo con effetto dal giorno successivo al compimento dei 10 anni di permanenza nel grado.

Tale beneficio economico deve essere riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.

Ai fini della determinazione del requisito temporale richiesto vanno esclusi gli anni per i quali sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di Primo Maresciallo e i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi

disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità dovuti ad interruzioni dal servizio.

Nei confronti del personale destinatario, si deve procedere non soltanto all'adeguamento dello stipendio iniziale di livello, dal 7° al 7° livello bis, ma anche di tutti gli istituti economici fissi, continuativi ed accessori correlati al grado di Primo Maresciallo.

Inoltre, il trattamento economico di cui sopra, va corrisposto al personale a condizione che:

- abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
- non abbia riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore";
- non sia, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinvitato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposto a procedimento disciplinare di stato o sospeso dall'impiego. In tal caso, l'attribuzione del trattamento economico in argomento, avviene sempre in relazione ai requisiti richiesti, anche con effetto retroattivo al cessare delle sopraindicate cause impeditive sempre che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

#### 5. ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE DI RIORDINO (art. 19)

A decorrere dal 15 marzo 2001, ai Sottufficiali inquadrati nel Ruolo Marescialli, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in servizio alla data del 31.12.2000 è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza, e quello:

- a) del Primo Maresciallo, per i Sottufficiali che alla data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di Maresciallo Capo e gradi corrispondenti;
- b) del Maresciallo Capo e gradi corrispondenti, per i Sottufficiali che alla data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti;
- c) del Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti, per i Sottufficiali che alla data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di Maresciallo e gradi corrispondenti.

Tale assegno deve essere riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o nel caso dei Marescialli Capi e gradi corrispondenti, all'atto dell'attribuzione del trattamento economico superiore.

Nella seguente tabella, a titolo esemplificativo, sono stati determinati gli assegni di riordino con riferimento agli importi dei livelli previsti dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n.139:

Sott/li inquadrati nel Ruolo Marescialli ai sensi art.34 Dlgs.196/95 in servizio al 31/12/2000 con il grado di:	LIVELLO appartenenza 15/03/2001	GRADO di riferimento	ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE DI RIORDINO A.L.
		LIVELLO di riferimento	
Maresciallo Capo Maresciallo 1 <sup>a</sup> classe Capo 1 <sup>a</sup> classe	7°	Primo M.llo 7° bis	Lire 1.448.000
Maresciallo Ordinario Maresciallo 2 <sup>a</sup> classe Capo 2 <sup>a</sup> classe	6° bis	M.llo Capo 7°	Lire 1.306.000
Maresciallo Maresciallo 3 <sup>a</sup> classe Capo 3 <sup>a</sup> classe	6°	M.llo Ordinario 6° bis	Lire 1.306.000

L'assegno personale pensionabile di riordino di cui sopra, è cumulabile con l'emolumento pensionabile di cui al precedente punto "3".

Tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i sopracitati assegni, dovuti per il mese di dicembre 2002, sono incrementati di un ammontare pari a cinque mensilità, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo. L'acconto viene recuperato mediante una riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto.

Nel caso in cui l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di un ammontare pari a cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.

6. EMOLUMENTO ex art. 3, 2° comma, legge 28 marzo 1997, n. 85 (art. 22)

A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai Primi Marescialli appartenenti al Ruolo Marescialli, con almeno 2 anni e 4 mesi di anzianità di grado maturata a partire da data non antecedente al 1° settembre 1995, e ai Tenenti e gradi equiparati, provenienti dai Marescialli con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito un emolumento di importo pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza ed il livello retributivo superiore.

7. CONDIZIONI PRECLUSIVE DI CARATTERE DISCIPLINARE E MATRICOLARE

Al fine di conseguire un'univoca modalità applicativa nell'ambito del "comparto sicurezza", l'attribuzione dei trattamenti economici previsti dal D.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, la cui corresponsione è strettamente connessa al rendimento in servizio ed ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del personale militare interessato, decorre dal

../....

giorno successivo a quello di acquisizione dei requisiti richiesti dal medesimo D.lgs. n. 82/2001.

A tal riguardo i Comandanti degli Enti e/o Comandi in indirizzo devono disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopracitati nei confronti dei dipendenti aventi diritto. Ciascun amministrato dovrà rilasciare al proprio Comandante di Corpo apposita dichiarazione contenente la non sussistenza ovvero l'esistenza di cause preclusive all'attribuzione dei benefici previsti dallo stesso Dlgs. n. 82. Tali dichiarazioni dovranno essere inviate agli Enti/Servizi Amministrativi competenti alla corresponsione delle provvidenze in argomento.

Nell'ipotesi, poi, che la valutazione del personale interessato sia formulata mediante rapporto informativo ed insorgano obiettive difficoltà ad interpretarne la corrispondenza con riguardo al giudizio di insufficiente o "nella media", il relativo documento caratteristico dovrà essere sottoposto, per l'estrapolazione della qualifica finale, alla competente Divisione "Documentazione" di questa D.G..

Quanto sopra dovrà avvenire secondo i principi contenuti nella circolare n° DGPM/III/7<sup>a</sup>/6681 del 30.05.2001 emanata in materia dalla collaterale 7<sup>a</sup> Divisione.

#### 8. TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE IN QUALITA' DI ALLIEVO (art. 21)

Si precisa che il decreto legislativo in oggetto, ha previsto espressamente che nei confronti del personale del Ruolo dei Volontari di Truppa in Servizio Permanente e del Ruolo Sergenti, ammesso in qualità di allievo alla frequenza dei corsi formativi previsti dalla normativa in vigore, vanno attribuiti, qualora più favorevoli, gli assegni relativi al grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.

#### 9. PERSONALE IN AUSILIARIA (art. 24)

Per il personale che alla data del 14 aprile 2001, si trova nella posizione di ausiliaria, non possono applicarsi le disposizioni del più volte citato decreto legislativo n. 82/2001, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46, della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni.

#### 10. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali della Direzione Generale, ove previsti, sono invitati ad impartire alle dipendenti Direzioni di Amministrazione opportune direttive, affinché gli Enti/Servizi Amministrativi della rispettiva giurisdizione provvedano all'aggiornamento del trattamento economico del personale interessato in applicazione del D.lgs. in oggetto, corrispondendo i nuovi istituti economici ed i relativi arretrati a partire dal primo mese utile, compatibilmente con le esigenze di cassa.

Al fine della formalizzazione degli atti dispositivi, di competenza della 11<sup>a</sup> Divisione di questa D.G., per il personale appartenente alla M.M. e all'A.M., la scrivente non è in possesso della documentazione propedeutica all'attribuzione dei miglioramenti economici previsti dal D.lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, strettamente connessi al rendimento in servizio e ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli aventi diritto.

Codesti Comandi dovranno impartire disposizioni affinché gli Enti di rispettiva giurisdizione diano comunicazione alla summenzionata 11<sup>a</sup> Divisione, dei nominativi per i quali è stata rilevata la mancanza dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 82/2001 e, successivamente, al venir meno delle condizioni preclusive, segnalino la data dell'eventuale maturazione del diritto e della relativa attribuzione economica.

I Comandi sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici liquidatori provvedono in via provvisoria al pagamento dei nuovi trattamenti economici derivanti dal D.lgs. in oggetto, fatti salvi comunque i successivi conguagli, positivi o negativi ai sensi dell'art. 172 della legge n. 312/80.

La presente circolare, deve trovare la più ampia diffusione presso tutti gli Enti interessati (in Italia e all'estero).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ten. Gen. Bruno SIMEONE**